



LARA GIOVANNINI

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116
FAX 051 455795

ATUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 3/2024

San Lazzaro di Savena, 20 novembre 2024

OGGETTO: OMAGGI AI DIPENDENTI – EROGAZIONI IN DENARO O IN NATURA.

(Articolo 51, TUIR – Articolo 2, comma 6, D.L. 27 maggio 2008).

In occasione delle festività, in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende corrispondere doni o, in generale, omaggi ai dipendenti.

Riteniamo quindi utile tracciare un breve riepilogo della materia.

Le erogazioni possono essere:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ IN DENARO | - sono INTERAMENTE IMPONIBILI |
| ☐ IN NATURA | - sono NON IMPONIBILI nel limite di 258,23 euro. |

Le erogazioni in natura rientrano nelle somme NON IMPONIBILI purché nell'anno il loro valore totale non superi la somma complessiva di 258,23 euro. In caso di superamento, l'intero valore diventa imponibile.

ECCEZIONALMENTE, PER L'ANNO 2024, I COMMI 16 E 17 DELL'ART. 1 DELLA L.213 DEL 30/12/2023, HANNO ELEVATO DETTO LIMITE NON IMPONIBILE A EURO 1.000,00= E PER I SOLI LAVORATORI CON FIGLI A CARICO A EURO 2.000=.

Il limite economico citato è posto con riferimento al singolo dipendente e all'intero periodo d'imposta. Pertanto, non va fatto alcun ragguaglio allorquando il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo d'imposta e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine dell'anno, il datore di lavoro è tenuto ad attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito, così da consentire al dipendente, che inizi un altro rapporto di lavoro nel corso dello stesso periodo d'imposta, di calcolare correttamente le imposte e i contributi dovuti (conteggi obbligatoriamente in capo al datore di lavoro).

ECCEZIONALMENTE PER IL SOLO ANNO 2024, nel limite di esenzione di beni e servizi fino a 1.000 euro e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, possono rientrare anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Rientrano nella fattispecie delle erogazioni in natura esenti da imponibilità come indicato al comma 3 e 4 dell'articolo 51 del TUIR:

- ☐ I BUONI ACQUISTO, PACCHI NATALIZI, GENERI PRODOTTI DALL'AZIENDA, ECC.

- ☐ I BUONI ACQUISTO CORRISPOSTI A SEGUITO DI WELFARE PREVISTO DAL CCNL
- ☐ le AUTOVETTURE IN USO PROMISCOUO,
- ☐ le ABITAZIONI,
- ☐ i PRESTITI AGEVOLATI.

I BUONI ACQUISTO (benzina o altri generi di consumo), concessi dalle aziende ai propri dipendenti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali, sono delle erogazioni in natura. Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile.

Anche il “PACCO NATALIZIO” concesso dalle aziende ai propri dipendenti (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008) rientra nel trattamento sopra descritto.

Sono comprese nelle erogazioni liberali anche le erogazioni comunemente note come fringe benefits. Ci riferiamo, ad esempio, all’autovettura assegnata in uso promiscuo, al telefono cellulare assegnato ad uso promiscuo, al computer portatile, eccetera.

Quindi se ad un dipendente è assegnata l’autovettura ad uso promiscuo (valorizzazione del fringe benefit in cedolino paga) e lo stesso riceve una strenna natalizia del valore di 80 euro oltre ad un buono acquisto del valore di 100 euro, avendo ampiamente superato il limite di esenzione, tutti i valori costituiranno reddito imponibile.

A titolo esemplificativo ipotizziamo il caso di un’azienda che nel corso dell’anno 2024 riconosce allo stesso dipendente:

- a) un importo in denaro pari a 250,00 euro in occasione del matrimonio, della nascita del primo figlio, del pensionamento,
- b) buoni benzina del valore di 300,00 euro,
- c) un buono acquisto del valore di 100,00 euro da spendere presso un grande magazzino,
- d) una strenna natalizia del valore complessivo di 100,00 euro

L’erogazione liberale in denaro concessa al dipendente di cui al punto a) concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente (sia fiscalmente che contributivamente) poiché è una donazione in denaro. Le altre 3 erogazioni, essendo erogazioni in natura di valore annuo complessivo non superiore a 1.000,00 euro manterranno il beneficio di esenzione.

Se all’ipotesi sopra espressa si aggiungesse un’autovettura in uso promiscuo, la somma globale dei valori in natura concessi al dipendente sarebbe superiore al limite e quindi tutti i beni in natura (auto, buoni benzina, buono acquisto, strenna natalizia) diventerebbero interamente soggetti a contribuzione e tassazione.

E’ doveroso rammentare che, per effetto dell’assimilazione reddituale al lavoro dipendente, le norme richiamate sono applicabili anche al reddito da collaborazione coordinata e continuativa.

Infine si rammenta che l’eventuale erogazione ai dipendenti di omaggi o buoni acquisto, o rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche, dovrà essere comunicata tempestivamente allo studio per poter inserire il valore nella certificazione unica (cud).

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

Studio Giovannini Lara